

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 17 aprile 2024, n. 249

L.R. n. 9/2020 - Integrazione del "Piano triennale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni" annualità 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2022, n. 988. Finalizzazione delle risorse disponibili sull'esercizio finanziario 2024.

Oggetto: L.R. n. 9/2020 - Integrazione del “Piano triennale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni” annualità 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2022, n. 988. Finalizzazione delle risorse disponibili sull’esercizio finanziario 2024.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore al Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana, Università

- VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
 - la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche;
 - il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;
 - il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;
 - la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche;
 - il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità) che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
 - la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 (Legge di stabilità regionale 2024);
 - la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026);
 - la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese);
 - la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre, n. 981 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa);
 - la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2024, n. 75 (Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11);
- VISTO il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”, il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall’insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;
- VISTO il regolamento regionale 28 dicembre 2023, n.12, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della

giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”, con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del r.r. 9/2023;

- VISTI in particolare:
- l’articolo 9 del citato r.r. 9/2023, a mente del quale i contratti dei Direttori delle direzioni regionali riorganizzate sono sottoscritti e divengono efficaci entro cinque giorni dall’adozione, da parte del Direttore generale, della direttiva di cui all’articolo 22, comma 2, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, per l’organizzazione delle direzioni regionali di nuova istituzione e per la riorganizzazione delle Direzioni regionali non soppresse e interessate da modifiche di competenze, assicurandone la neutralità finanziaria;
 - l’articolo 1, c. 2, del citato r.r. 12/2023, di modifica del comma 2 del predetto art. 9 del r.r. 9/2023, a mente del quale, nelle more della conclusione delle procedure di selezione, le nuove direzioni, per le quali non sia stato sottoscritto il contratto del Direttore, diventano operative mediante il conferimento, da parte della Giunta regionale, dell’incarico ad interim ad un Direttore in carica;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 679, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale al dott. Luigi Ferdinando Nazzaro;
- PRESO ATTO che il contratto di novazione dell’incarico di cui al punto precedente è stato sottoscritto in data 1° febbraio 2024;
- ATTESO che, pertanto, il presente atto, ancora intestato alla Direzione regionale “Affari Istituzionali e Personale”, nelle more dell’adeguamento degli applicativi gestionali alla nuova organizzazione amministrativa disposta con il r.r. 9/2023, debba intendersi riferito per competenza alla Direzione regionale “Personale, enti locali e sicurezza”;
- VISTO il decreto legislativo dell’8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche;
- VISTA la legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni);
- VISTO il D.P.C.M. del 23 luglio 2021 (Definizione dell’elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158);
- VISTA la legge regionale 7 agosto 2020, n. 9 (Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni), ai sensi della quale la Regione promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, l’importanza del ruolo svolto dalle comunità ivi residenti e degli enti che le amministrano, riconoscendo che tali comuni garantiscono la salvaguardia e il governo del territorio, la conservazione e lo sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali e la valorizzazione della cultura locale;
- PRESO ATTO che la citata legge regionale:
- 1) promuove interventi in favore dei piccoli comuni (con popolazione residente fino a 5.000,00 abitanti), in una pluralità di ambiti multidisciplinari e trasversali e, in particolare:
 - per il potenziamento dei servizi essenziali – ambiente, protezione civile, istruzione, cultura, sanità, servizi sociali, servizi scolastici, trasporti, viabilità, servizi postali (artt. 4 e 5);
 - per il recupero e riqualificazione del territorio – immobili, terreni, sedime ferroviario dismesso, etc. (art. 6);
 - per l’incentivazione alla residenzialità e all’imprenditorialità locale (art. 7);
 - per il potenziamento dell’offerta turistica e ricettiva (art. 8);

- per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche locali (art. 9);
 - per la semplificazione amministrativa e informatizzazione degli enti locali (art. 11);
- 2) prevede, per le finalità di cui al punto 1) e allo scopo di una corretta programmazione delle politiche regionali, l'approvazione da parte della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, sentita la commissione consiliare competente, del piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni, nel quale devono essere indicati gli interventi prioritari che si intende finanziare nel triennio di riferimento, criteri e modalità per la presentazione e la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, attraverso specifici bandi pubblici (art. 13);
- 3) prevede inoltre, all'articolo 15, che agli interventi definiti nel piano possano contribuire anche le risorse previste da specifiche leggi regionali di settore nonché le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al programma operativo FESR, OP5 - Un'Europa più vicina ai cittadini;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2022, n. 988, con la quale in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 7 agosto 2020, n. 9;

- è stato approvato il "Piano triennale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni (L.R. n. 9/2020, art. 13)", relativo alle annualità 2022-2024, di cui all'Allegato A alla deliberazione medesima;
- sono state destinate per la sua realizzazione negli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, risorse regionali per un ammontare complessivo di euro 6.000.000,00, di cui euro 1.500.000,00 sul capitolo U0000R48506 ("Fondo per lo sviluppo e il sostegno dei piccoli comuni – parte in conto capitale – contributi agli investimenti a amministrazioni locali") ed euro 500.000,00 sul capitolo U0000R47905 ("Fondo per lo sviluppo e il sostegno dei piccoli comuni – trasferimenti correnti alle amministrazioni locali"), per ciascuna delle tre annualità;
- sono state individuate le linee di intervento da promuovere da parte della Regione Lazio per le annualità 2022, 2023 e 2024, in corso di attuazione;

ATTESO che la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026), ha stanziato ulteriori risorse per euro 1.300.000,00 sul capitolo U0000R47905 ("Fondo per lo sviluppo e il sostegno dei piccoli comuni – parte corrente (l.r. n. 9/2020) § Trasferimenti correnti a amministrazioni locali") dell'esercizio finanziario 2024;

CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 13 e 15 della citata legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, le nuove risorse disponibili sul capitolo U0000R47905 dell'esercizio finanziario 2024 devono essere utilizzate nell'alveo dell'attuazione del Piano triennale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni, vigente per il periodo 2022-2024;

CONSIDERATO pertanto che le risorse disponibili sul capitolo U0000R47905 dell'esercizio finanziario 2024 possono essere destinate ad ampliare, per l'annualità 2024, le linee di intervento originariamente previste dal Piano, in particolare integrandole con ulteriori misure specificamente orientate in favore dei comuni aventi popolazione fino a 2.000 abitanti, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della legge regionale 7 agosto 2020, n. 9;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 7, comma 2, della citata l.r. 9/2020, ai sensi della quale la Regione può concedere a coloro che risiedono nel territorio dei piccoli comuni, contributi una tantum a sostegno della natalità;

TENUTO CONTO altresì:

- della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia);
- dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 29 marzo 2022, n. 7 (Misure per la riduzione della pressione fiscale. Interventi di sostegno economico e sociale) e della deliberazione della Giunta regionale 10 agosto 2023, n. 478, che ha previsto le modalità di erogazione di un contributo per il sostegno alla maternità;

ATTESO che dai dati demografici resi disponibili dall'Istituto Nazionale di Statistica, nell'ultimo triennio è emerso un costante calo dell'indice di natalità nel Lazio, inferiore alla media nazionale, pari a meno di sette nati ogni mille abitanti, particolarmente sensibile nei comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, ove si è attestato intorno ai cinque nati ogni mille abitanti;

RITENUTO pertanto, in attuazione della legge regionale 7 agosto 2020, n. 9, di:

- integrare il "Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni (L.R. n. 9/2020, art. 13)" - annualità 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2022, n. 988, con la previsione per l'annualità 2024 di un beneficio economico, una tantum, da erogarsi in un'unica soluzione, per il sostegno della natalità e della genitorialità, rivolto ai nuclei familiari residenti nei comuni del Lazio aventi popolazione fino a 2.000 abitanti;
- approvare, a tal fine, l'"Addendum all'annualità 2024 del "Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni (L.R. n. 9/2020, art. 13)" per il triennio 2022-24" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- finalizzare per l'attuazione della misura le risorse disponibili, per un ammontare complessivo di euro 1.300.000,00, sul capitolo U0000R47905 dell'esercizio finanziario 2024;

CONSIDERATO che nella seduta del 11 aprile 2024 è stato acquisito il parere della competente Commissione Consiliare;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di integrare il "Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni (L.R. n. 9/2020, art. 13)" - annualità 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2022, n. 988, con la previsione per l'annualità 2024 di un beneficio economico, una tantum, da erogarsi in un'unica soluzione, per il sostegno della natalità e della genitorialità, rivolto ai nuclei familiari residenti nei comuni del Lazio aventi popolazione fino a 2.000 abitanti;
2. di approvare, a tal fine, l'"Addendum all'annualità 2024 del "Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni (L.R. n. 9/2020, art. 13)" per il triennio 2022-24", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di finalizzare per l'attuazione della misura le risorse disponibili, per un ammontare complessivo di euro 1.300.000,00, sul capitolo U0000R47905 dell'esercizio finanziario 2024.

La Direzione regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza provvederà a tutti gli adempimenti in attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Addendum all'annualità 2024 del "Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni (L.R. n. 9/2020, art. 13)" per il triennio 2022-24.**1. Premessa**

1.1 - Il vigente Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni, approvato con deliberazione 988/2022 in attuazione dell'articolo 13 della l.r. n. 9/2020, ha programmato le linee di intervento per le annualità 2022-2024, finalizzando le risorse ad esso destinate, e le relative modalità di attuazione, in corso di realizzazione.

1.2 - La sopravvenuta disponibilità, a seguito di specifica previsione da parte della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026), di risorse ulteriori per l'annualità 2024, pari euro 1.300.000,00 di parte corrente sul capitolo U0000R47905, offre l'opportunità di ampliare la sfera di intervento del Piano.

2. Finalità e linee di intervento dell'addendum 2024

2.1 - In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 2, comma 4 e dell'articolo 7 della l.r. 9/2020, con il presente addendum la Regione intende destinare specifiche misure in favore dei piccolissimi comuni (comuni fino a 2.000 abitanti).

2.2 - Tra i 255 piccoli comuni della Regione Lazio, definiti dalla legge regionale 7 agosto 2020, n. 9, come quelli aventi popolazione residente fino a 5.000 abitanti, sono infatti in particolare i 167 comuni al di sotto della soglia dei 2.000 abitanti quelli nei quali più rilevante è la necessità di intervento per sostenerne - coerentemente con lo spirito della legge - il ruolo svolto dalle comunità ivi residenti, in funzione della salvaguardia e del governo del territorio, della conservazione e dello sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali e della valorizzazione della cultura locale.

2.3 - Tali "piccolissimi comuni" - come definiti dal Piano e individuati in base ai dati dell'ultimo bilancio demografico annuale ISTAT disponibile (aggiornato al 31 dicembre 2022) - presentano fabbisogni ulteriori e specifici, determinati dalla marginalità geografica, dalle difficoltà di comunicazione e dalla modesta diffusione dei servizi al cittadino, che anche a causa dell'età media avanzata della popolazione residente ne stanno causando il progressivo spopolamento. Nel quadriennio 2019-2022, nella Regione Lazio la popolazione complessiva in essi residente è infatti diminuita da 159.130 a 156.279 abitanti, con un saldo negativo di quasi tremila abitanti. A ciò ha contribuito in particolar modo un calo del tasso di natalità più sensibile rispetto a quello certificato dall'ISTAT nell'annualità 2022 (valore medio nazionale di meno di sette nati ogni mille abitanti), che nei "piccolissimi comuni" del Lazio si è attestato intorno ai cinque nati ogni mille abitanti.

2.4 - Pertanto, in coerenza con quanto previsto con il citato articolo 7, comma 2, della l.r. 9/2020, si ritiene opportuno integrare il vigente "Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni" con la previsione, per l'annualità 2024, di un beneficio economico, una tantum, da erogarsi in un'unica soluzione, per il sostegno della natalità e della genitorialità, rivolto ai nuclei familiari residenti nei "piccolissimi comuni" del Lazio.

3. Beneficiari della misura

3.1 - Beneficiari finali della misura sono:

- a. i nuclei familiari residenti nei “piccolissimi comuni” del Lazio, nei quali siano presenti figli minori di età inferiore a tre anni, o nei quali si verifichino nascite entro il 31 dicembre 2024, salvo quanto previsto dal successivo par. 4.4;
- b. i nuclei familiari nelle condizioni indicate al punto precedente, che trasferiscano la propria residenza in un “piccolissimo comune” e la mantengano per almeno cinque anni, unitamente alla dimora abituale.

3.2 - Il beneficio è materialmente erogato ai genitori (o al genitore in caso di nuclei monoparentali), che siano entrambi in possesso dei seguenti requisiti:

- a. residenza in un “piccolissimo comune” della Regione Lazio, ovvero, trasferimento e mantenimento della propria residenza in uno di detti comuni per almeno cinque anni;
- b. cittadinanza italiana, dei Paesi dell’UE o titolarità di regolare permesso di soggiorno (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 286/1998; carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea - italiano o comunitario - non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007; carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro di cui all’art. 17 del Decreto legislativo n. 30/2007). Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati gli stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251);
- c. ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, non superiore a euro 30.000,00;
- d. non occupare abusivamente alloggi pubblici o privati;
- e. in caso di presenza di altri figli minori, essere in regola con l’obbligo della frequenza scolastica.

La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 45 e 46 del DPR 445/2000.

3.3 - La domanda può essere presentata da uno solo dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale/tutela del/la nato/a. Non sarà consentita la presentazione di più domande per il medesimo nato. Nell’ipotesi in cui i figli nati nell’arco temporale indicato dal presente articolo siano più di uno, potrà essere presentata una sola domanda.

3.4 - Il beneficio non è cumulabile con quelli previsti da analoghe iniziative a sostegno della genitorialità attivate a livello statale e regionale, ivi compreso il contributo per le donne partorienti previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 10 agosto 2023, n. 478, con la sola eccezione dell’Assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.

4. Modalità di attuazione dell’intervento

4.1 - Al fine di assicurare una diffusione del beneficio sul territorio quanto più possibile capillare, prossima al cittadino, aperta nel tempo e rispondente in maniera coerente alle oggettive condizioni personali e anagrafiche dei destinatari, la misura sarà erogata direttamente dai “piccolissimi comuni” del Lazio, a ciascuno dei quali sarà assegnato, con il provvedimento di cui al par. 6, un plafond economico, graduato secondo classi di consistenza demografica, dal quale attingere fino all’esaurimento delle risorse assegnate.

4.2 - A seconda delle situazioni demografiche dei singoli comuni, da ciascuno di essi singolarmente apprezzabili, l’ammontare del beneficio per ciascun nucleo familiare potrà essere compreso tra un minimo di euro 500,00 e un massimo di euro 2.000,00, da attribuire ai beneficiari attraverso appositi avvisi pubblici annuali, fino a esaurimento delle risorse, nel rispetto dei requisiti soggettivi necessari di cui ai precedenti par.

3.1 e 3.2, della natura una tantum stabilita dal par. 2.4 e secondo modalità e criteri ulteriori eventualmente dagli stessi stabilite.

In particolare, ai fini dell'accesso prioritario al beneficio e della sua commisurazione, potranno essere adeguatamente valorizzate, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni del nucleo familiare:

- Indice ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità più basso;
- nuclei familiari anagrafici che presentano altri figli minori;
- situazioni di monogenitorialità;
- presenza all'interno del nucleo familiare anagrafico di una persona con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
- presenza all'interno del nucleo familiare anagrafico di almeno una persona anziana ultra 80enne.

4.3 - La verifica, anche successiva, della sussistenza dei requisiti soggettivi necessari di cui ai par. 3.1 e 3.2 e di quelli ulteriori eventualmente previsti da ciascun comune sarà effettuata dai comuni assegnatari delle risorse regionali, che nel caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, procederanno tempestivamente alla revoca del beneficio e al recupero delle somme già erogate ai beneficiari.

4.4 - Qualora le risorse assegnate non venissero utilizzate integralmente entro il 31 dicembre 2024, i comuni avranno la possibilità di estendere l'erogazione del beneficio anche alle annualità 2025 e 2026, fino a esaurimento completo del plafond per ciascuno di essi disponibile.

5. Ripartizione delle risorse

5.1 - Le risorse regionali destinate all'intervento ammontano a un totale di euro 1.300.000,00 e saranno ripartite tra i "piccolissimi comuni" del Lazio secondo le seguenti modalità:

- a. euro 10.000,00 in favore dei comuni aventi popolazione superiore ai 1.000 e fino a 2.000 abitanti;
- b. euro 7.000,00 in favore dei comuni aventi popolazione superiore ai 500 abitanti e fino a 1.000 abitanti;
- c. euro 4.634,15 in favore dei comuni aventi popolazione fino a 500 abitanti.

5.2 - Gli elenchi dei comuni appartenenti alle tre categorie sopra individuate sono riportati in calce al presente documento e fanno riferimento ai dati ISTAT rilevati al 31 dicembre 2022 (fonte: <https://demo.istat.it/>).

6. Assegnazione delle risorse

6.1 - Con determinazione del Direttore della Direzione regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza, si provvederà all'assegnazione delle risorse ai comuni di cui agli elenchi in calce al presente documento, nonché alla previsione di eventuali ulteriori criteri/modalità di erogazione ai beneficiari.

7. Monitoraggio, rendicontazione, comunicazione

7.1 - I comuni assegnatari delle risorse regionali sono tenuti al loro integrale utilizzo, esclusivamente per la finalità prevista dal presente documento.

7.2 - La rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere trasmessa alla Direzione regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza entro il 31 marzo 2023, secondo le modalità che saranno stabilite con la determinazione di cui al precedente par. 6, unitamente a una relazione descrittiva delle concrete modalità di

attuazione della misura, che fornisca altresì dati quali-quantitativi circa i benefici erogati e i riscontri ottenuti da parte della cittadinanza.

7.3 - Nel solo caso previsto dal par. 4.4, entro il medesimo termine i comuni assegnatari invieranno la rendicontazione delle sole spese sostenute nell'anno 2024, unitamente a una relazione di monitoraggio che illustri le condizioni che non hanno consentito l'integrale erogazione delle risorse ad assi assegnate. In tal caso, il termine per l'adempimento di quanto previsto al precedente par. 7.2 è rinviato al 31 marzo dell'anno successivo a quello di esaurimento delle risorse, fermo restando l'onere del monitoraggio annuale.

7.4 - I comuni assegnatari sono altresì tenuti a dar conto nei propri provvedimenti e nella comunicazione istituzionale relativa alla misura che la stessa è finanziata con risorse trasferite dalla Regione Lazio.

Elenco dei comuni aventi popolazione superiore a 1.000 e fino a 2.000 abitanti

Acuto	Monteleone Sabino
Affile	Montorio Romano
Agosta	Nazzano
Arcinazzo Romano	Nemi
Arsoli	Nerola
Barbarano Romano	Pastena
Bassano in Teverina	Pescorocchiano
Bassiano	Pescosolido
Bomarzo	Petrella Salto
Campoli Appennino	Piansano
Cantalupo in Sabina	Picinisco
Capodimonte	Poggio Bustone
Carbognano	Poggio Catino
Casperia	Ponzano Romano
Castel Sant'Angelo	Posta Fibreno
Celleno	Prossedi
Cellere	Rivodutri
Cerreto Laziale	Rocca Massima
Ciciliano	Roccasecca dei Volsci
Civitella d'Agliano	Roviano
Civitella San Paolo	San Donato Val di Comino
Colfelice	San Gregorio da Sassola
Collevecchio	Sant'Andrea del Garigliano
Coreno Ausonio	Sant'Apollinare
Faleria	Santopadre
Farnese	Selci
Fiamignano	Tarano
Fontechiari	Toffia
Fumone	Torre Cajetani
Gallinaro	Torri in Sabina
Gavignano	Torricella in Sabina
Gerano	Torrita Tiberina
Gradoli	Trevi nel Lazio
Greccio	Trivigliano
Guarcino	Vallerotonda
Magliano Romano	Villa Latina
Monte Romano	Villa San Giovanni in Tuscia
Monteflavio	Villa Santo Stefano

Elenco dei comuni aventi popolazione superiore a 500 e fino a 1.000 abitanti

Accumoli	Licenza
Anticoli Corrado	Longone Sabino
Arlena di Castro	Lubriano
Belmonte Castello	Mandela
Belmonte in Sabina	Marano Equo
Borbona	Mompeo
Borgo Velino	Monte San Giovanni in Sabina
Calcata	Montebuono
Campodimele	Onano
Casalattico	Pisoniano
Casape	Poggio San Lorenzo
Casaprota	Posta
Castel San Pietro Romano	Proceno
Castelnuovo di Farfa	Riofreddo
Castelnuovo Parano	Rocca d'Arce
Cineto Romano	Rocca Santo Stefano
Colle San Magno	Rocca Sinibalda
Colleparado	Roccantica
Configni	Roiate
Cottanello	Sambuci
Falvaterra	Sant'Ambrogio sul Garigliano
Filettino	Settefrati
Frasso Sabino	Vallemaio
Gorga	Ventotene
Latera	Vicalvi

Elenco dei comuni aventi popolazione fino a 500 abitanti

Acquafondata
Ascrea
Camerata Nuova
Canterano
Capranica Prenestina
Castel di Tora
Cervara di Roma
Cittareale
Collalto Sabino
Colle di Tora
Collegiove
Colli sul Velino
Concerviano
Filacciano
Jenne
Labro
Marcetelli
Micigliano
Montasola
Montenero Sabino
Morro Reatino
Nespolo
Orvinio
Paganico Sabino
Percile
Pozzaglia Sabina
Rocca Canterano
Rocca di Cave
Roccagiovine
Salisano
San Biagio Saracinisco
Saracinesco
Terelle
Tessennano
Turania
Vacone
Vallepietra
Vallinfreda
Varco Sabino
Viticuso
Vivaro Romano